

POLITICA E DIRITTO NELLA LEGISLAZIONE DI FEDERICO II

Se già non fosse stato di per sè molto difficile, il mio compito di parlarvi di « Politica e diritto nella Legislazione di Federico II » sarebbe diventato tale oggi, qui, di fronte ad eminenti studiosi di storia giuridica e politica, taluno dei quali ha scritto sul personaggio che noi andiamo studiando pagine tutt'altro che dimenticabili. È, un poco, cosa di prammatica. Anche sinceramente, però, vi invito a benevolenza, confidando averla poi meritata col dimostrare che, in fin dei conti, ho studiato e meditato attentamente l'argomento.

Io non penso, davvero, che esaminando un punto tanto centrale dell'opera del « vento di Soave » si possano facilmente dire, molte o poche, cose del tutto nuove. Ma andrò rimeditando, riconsiderando ed inducendo voi stessi a farlo con me, aspetti e momenti caratteristici e propri di essa, ciò essendo, in « Giornate Federiciane » come le nostre, non solo lecito ma persino obbligato. Come parecchi dei presenti probabilmente ricordano, anch'io sono tra coloro i quali hanno cercato di indagare, di penetrare, nel profondo personaggio. Ed ho persino creduto di trovarne uno spiraglio in una dichiarazione di Lui, alla quale non era stata mai, prima (ch'io sappia), prestata la dovuta attenzione: nè prima, nè, forse, dopo quella mia, non voglio dire scoperta, ma non vorrei limitarmi a chiamarla congettura (e ne dirò il perché), tanto è vero che essa non è stata ricordata, cioè non è stata presa in considerazione, dal Palazzo nella sua viva e diligente rassegna intitolata « Il senso del diritto in Federico II dai più recenti punti di vista sullo stesso Federico quale legislatore »¹.

¹ Nel periodico « Giustizia e Società », VI (1968) e in « Atti delle Giornate federiciane, Oria 1968 », Manduria 1971, pp. 203 e segg.

Si tratta di questo: comunicando, nel 1232, ai professori di filosofia alcuni testi, da lui fatti tradurre, di Aristotele ed altri filosofi antichi, egli² diceva che, quando ne aveva la possibilità, si dedicava alla lettura ed alle ricerche per illuminare il proprio spirito con la scienza, senza la quale non può la vita dei mortali essere ragionevolmente governata (*sine qua mortalium vita non regitur liberaliter*). Tale affermazione del sovrano è, a dir poco, interessante ed anche problematica. Federico vi si dichiara un amante della cultura, della scienza. Della scienza, in generale, per esempio delle scienze naturali: come quella del cui studio e della conoscenza della quale dette prova nello scrivere « *De arte venandi cum avibus* »? Naturalmente, non è il caso di escluderlo. Ma le sue parole fanno pensare un'altra cosa, vale a dire un'impegnata attenzione, sullo studio del reggere la vita dei mortali, cioè sull'arte del governo. *Mortales*, nel linguaggio comune, sono gli uomini e *regere* significa proprio governare; dunque la scienza di cui si tratta è proprio quella del governare, quella che Platone³ chiamava l'arte regia, la scienza per eccellenza. Il sommo filosofo, colui che era stato cortigiano ed amico dei Dionigi tiranni di Siracusa, aveva infatti affermato che la migliore forma di governo, di reggimento politico, è la monarchia dotata di buone leggi e che governa con arte e scienza solo colui il quale attribuisce imparzialmente, a tutti, giustizia ed equità. Aveva, anche, detto che il vero uomo di Stato s'ispirerà, invariabilmente, alla sua arte (vale a dire alla sua scienza del governo degli uomini, e, quindi, al suo programma di governo); aveva persino affermato che colui il quale possiede tale scienza non deve farsi impastoiare dalle leggi che egli medesimo avesse in precedenza stabilito ed inibirsi di sostituirle con altre, essendo ridicolo che egli si costringa ad osservare norme preesistenti, ch'egli ritenga non più convenienti. Aveva detto anche altro, cosa che Federico dovette aver tenuto presente nell'istituire l'Università di Napoli: vale a dire⁴ che la scienza regia (ossia il governante che la segue) comanderà e dirigerà tutti coloro che, in conformità alla legge, istruiscono ed educano; essa se ne riserverà la direzione e non permetterà ad alcuno di operare per uno scopo il quale contrasti con quello

² J. L. A. HUIILLARD-BRÉHOLLES, *Historia diplomatica Frederici secundi...*, vol. IV, 1, Paris 1854, p. 384.

³ Nel suo dialogo *Il Politico*, 292 e.

⁴ Ancora PLATONE, 308 b-c.

che essa si prefigge di conseguire o per formarsi un carattere diverso; e prescriverà di educare soltanto a tale fine.

Questo Platone non è il Platone maggiore, della *Repubblica* o delle *Leggi*. È il Platone di un'opera per lo più dimenticata o taciuta, del dialogo « *Il Politico* » (ossia: il governante, l'uomo di Stato).

Quando per la prima volta io formulai l'ipotesi — o anche soltanto la congettura — che, effettivamente, Federico fosse stato a conoscenza, avesse conosciuto e studiato il *Politico*, essa non poteva non apparire audace.

La questione, appunto, se il sovrano avesse posseduto, o anche soltanto conosciuto, quello scritto minore del Filosofo, ed in quale forma o per quale tramite, sembrava, allo stato delle nostre conoscenze, d'impossibile soluzione⁵. Soli dati positivi allora (ventidue anni fa) noti, emersi dagli studi compiuti nei decenni precedenti intorno al *Plato arabus*, erano la conoscenza del dialogo e le ripetute citazioni di esso da parte di Alfarabi, filosofo, matematico e politico arabo del secolo X, e la traduzione in arabo della *Sinossi*, di Galeno, dei dialoghi platonici: più genericamente, la consapevolezza, rilevata dagli storici (C. Diehl, G. Marçais, R. Klibansky, R. Walzer) degli adattamenti della cultura greca e delle dottrine politiche di Platone al mondo musulmano⁶. Che si trattasse però di qualche cosa di più (e, se non mi lusingo troppo, di una felice intuizione) apparve invece probabile, qualche anno dopo, per la sorprendente concomitanza di essa con una fra le tante fondamentali acquisizioni scientifiche conseguite dalla eminente e veneranda Miss Evelyn Jamison nel suo volume sull'Ammiraglio Eugenio di Sicilia, del 1957⁷. Tali ricerche hanno assodato che, ancor prima del perio-

⁵ Cfr. il mio breve saggio (recentemente riapparso nel mio volume *Byzantine, Norman, Swabian and later institutions in Southern Italy*, London 1972) *Concezione della sovranità ed assolutismo di Giustiniano e di Federico II*, negli « Atti del Convegno internazionale di Studi Federiciani - Palermo 1950 », Palermo 1952, pp. 31-33.

⁶ Cfr., infatti, F. ROSENTHAL e R. WALZER, *Plato Arabus*, vol. II, *Alfarabius, De Platonis philosophia*, London 1943; R. KLIBANSKY, *The Continuity of the Platonic Tradition during the Middle Ages*, London 1939; C. DIEHL e G. MARCAIS, *Le monde oriental de 305 à 1801*, Paris 1944, pp. 314 e segg.; R. WALZER, *Arabic transmission of Greek thought to medieval Europe*, « Bull. Ryl. Libr. », 29 (1945), pp. 168, 183.

⁷ *Admiral Eugenius of Sicily, His life and work and the Authorship of*

do svevo, la corte siciliana svolgesse o registrasse un'attività culturale tutt'altro che irrilevante, con la conoscenza, per esempio, delle opere — di alcune opere, almeno — di Platone e di Aristotele. Eugenio, p. es., aveva, intorno al 1160, dedicato al re Guglielmo II un breve poema « *Sulla monarchia* » il cui contenuto era di pura marca platonica, e più di un passo sembrava attinto proprio dal *Politico*.

Riallacciandosi, pertanto, alle mie considerazioni ed all'asserita impossibilità di soluzione (allo stato delle precedenti conoscenze), Miss Jamison prendeva, con autorità e responsabilità, una chiara e netta posizione. Ne riferisco le parole⁸ « Vi è, però, una buona serie di testimonianze (*a good deal of evidence*) le quali indicano i canali attraverso i quali Federico poté avere conseguito la conoscenza del *Politico*. L'esistenza in Sicilia del testo greco di questo durante la gioventù di Federico è resa pressoché certa dalla testimonianza che ne dà Enrico Aristippo nel suo prologo al « *Menone* », là dove appare ragionevole pensare che intorno alla metà del XII secolo in Sicilia si possedessero anche altri *Dialoghi* di Platone. Ma il possesso proprio del *Politico* appare probabile nella dimostrazione dei prestiti fatti da Eugenio e nelle dottrine da lui esposte. Certamente, Eugenio anticipò Federico, nel suo accenno all'origine del governo, nella necessaria cooperazione degli uomini per la sopravvivenza e la protezione, sotto la più alta forma di governo, quella di un solo governante »⁹. Altre analogie sono trovate, sul valore della *ratio* e così via.

Alla luce della nostra ipotesi (mia, dunque, e della grande storica dei Normanni in Sicilia), e dell'omaggio reso alla scienza del governo sembra poter assumere, mi pare, nuovo e più effettivo valore persino l'altra, tanto celebre e geniale intuizione — o addirittura constatazione — del Burckandt (la sua opera fondamentale, del 1860 è ancora in buona parte valida) dello Stato federiciano, costruito a regola d'arte (*der Staat als Kunstwerk*)¹⁰. Naturalmente, una

the Epistola ad Petrum and the Historia Hugonis Falcandi Siculi, London, 1957.

Nel correggere le bozze, non posso tacere il mio compianto per la recentissima scomparsa, per quanto a tarda età, di tanto benemerita ed illustre studiosa della storia dell'Italia meridionale durante il periodo normanno.

⁸ JAMISON, *op. cit.*, pp. 64, 65, 312 e segg.

⁹ Ivi.

¹⁰ La sola traduzione italiana, di D. VALBUSA, dell'opera del B., *Die*

volta ammessa e riconosciuta la fedeltà del sovrano ad una sua propria linea metodica, ad un indirizzo razionale e coerente, passa in seconda linea un'altra, disputabile ma forse elegante, questione, anch'essa preliminare al nostro dire più concreto. Si tratta di questo: Federico è stato, o no, un sovrano illuminato? Per primo lo Jordan, nell'*Histoire générale* di G. Glotz, ha scritto¹¹ che « il est le prototype des despotes éclairés du XVIII^e siècle ». Indubbiamente, cito un altro autore che ha scritto in francese¹², « il y a eu de tout temps des despotes d'esprit ouvert, qui ont eu la sagesse de s'entourer de conseillers intelligents, qui ont favori l'agriculture, le commerce... ». Non è però questo che si vuol dire dello Svevo, bensì che egli, come i sovrani illuminati (in teoria!) del XVIII secolo, consideri suprema forza ed anche guida dell'uomo la ragione e la scienza: « le despotisme légal n'est autre chose que l'onnipotence de la raison ». È ben noto che il diritto non fosse per lui soltanto, o tanto, l'espressione e l'obiettivazione del suo potere e della sua volontà quanto il dettato della ragione e della giustizia, di quella *ratio* che è *iuris mater*¹³ e dalla quale ogni *iuris norma dirigitur*. L'imperatore, ancor più di ogni altro sovrano, è sciolto dall'osservanza della legge, ma non dalla conformità alla ragione: *quamquam soluta imperialis a quibuscumque legibus sit maiestas, sic tamen in totum non est exempta iudicio rationis, quae iuris est mater, quod velit et debeat irrationabilis iudicari*¹⁴. Fu, ciò, non soltanto dottrina, teoria, ma realtà? Il cronista c. d. Nicolò Jansilla attesta¹⁵ che la sua grande sapienza temperò i suoi grandi impulsi (*magnanimitatem suam*), impedendogli di agire impulsivamente e costringendolo ad operare con la necessaria ponderazione (*cum rationis*

Kultur des Renaissance in Italien, del 1866, intitola la parte I di essa; esattamente: *Lo Stato come opera d'arte*: espressione piuttosto equivoca, come la parola stessa *arte*, che qui, se non erriamo, va intesa nel senso di regola professionale, tecnica (e non solo di intuizione e creazione spontanea).

¹¹ *L'Allemagne et l'Italie aux XII.ème et XIII.ème siècles*, Paris, 1939, p. 220.

¹² *Le despotisme éclairé dans les Pays Bas*, in « Bull. Comm. intern. Sc. Hist. », 34 (1937), p. 38.

¹³ Testi in HUILLARD-BRÉHOLLES, *cit.*, vol. IV, 1, p. 33; vol. V, 1, p. 162 e VI, 1, p. 145.

¹⁴ C. s.

¹⁵ NICOLAI DE JANSILLA, *Historia De rebus gestis Frederici II imperatoris...*, in « Cronisti e scrittori sincroni napoletani editi ed inediti », II, Svevi, ed. G. Del Re, Napoli, 1868, p. 106.

maturitate). « Avrebbe fatto tante altre cose (dice) ¹⁶ se i suoi moti non fossero stati moderati e frenati dal ragionamento (*philosophico moderamini*), da cultore, com'era, della filosofia ». Soccorrono alla memoria, dopo tale constatazione, le parole del politico volterano Giovan Francesco Lottini nei suoi *Avvedimenti civili* ¹⁷: 'quando si dice che la volontà del principe è la legge, non si dice quanto ad ogni cosa che gli venga voglia di volere, ma quanto a quello che deve volere. Perciocché le leggi hanno da essere poste per conservar la natura della cosa per la quale si pongono, e non per secondare l'appetito di colui che la pone'.

Questa 'ragione' è anche giustizia, e Federico la esalta continuamente; è — dovrebbe essere stata — la sua costante direttiva politica. È, inoltre, lo strumento per raggiungere, soprattutto attraverso la sua opera legislativa, i risultati più concreti e più vistosi: infine, quello di fare del regno di Sicilia uno Stato modello: *admirantibus omnibus similitudinis speculum, invidia principum et norma regnorum* ¹⁸.

Per quanto non eccessivamente vasta, la legislazione federiciana (sostanzialmente, il « *Liber constitutionum* ») costituisce un corpo estremamente complesso, anche dal punto di vista storico. Curiosamente — e fenomeno anche culturale da non dimenticare — essa ripete e ripropone una numerosa serie di leggi dei predecessori normanni, quelle che noi chiamiamo oggi « Assise ». Le ripete, le inquadra, talvolta le corregge e vi sovrappone o innova, accentuando, soprattutto, in tutto il complesso la presenza sovrana e l'autorità dello Stato. Ruggero, il legislatore normanno per eccellenza, aveva premesso alle sue leggi una forte ed importante allocuzione ¹⁹, la quale, dopo aver affermato varie cose, prima tra le quali che i sovrani ripetevano l'autorità del Signore (*Per me reges regnant*), si chiudeva con il perentorio e generale invito all'obbedienza.

¹⁶ *Ivi*.

¹⁷ Bologna, 1942, p. 35, n. 36.

¹⁸ Quest'idea di uno Stato modello (nel *Liber Const. Regni Siciliae*, l. I, tit. 95) non è, evidentemente, affatto in contrasto, anzi, piuttosto, conferma l'intuizione del BURCKHARDT prima richiamato nel testo.

¹⁹ Sul contenuto e, cioè, sul significato ed il valore di essa, cfr. il mio studio *Lo spirito della monarchia normanna nell'allocuzione di Ruggero II ai suoi Grandi*, etc., « Atti Congr. intern. Dir. rom. e Storia del Diritto », Verona 1948, vol. IV, Milano, 1951, ora nel mio volume miscellaneo, cit., *Byzantine, Norman, Swabian and later Institutions*.

Federico, nel suo proemio, va ancora più in là: il latino dei suoi collaboratori è alquanto polito ed eloquente, con prestiti abbastanza visibili, ma il piglio, il tono, delle sue parole è ancora più maestatico, solenne, poco meno che da divinità. Il compianto Francesco Calasso²⁰ ha, del proemio federiciano, messo in ampio rilievo quel passo nel quale (*Nos, itaque, quos ad Imperii fastigia et aliorum regnorum insignia, sola divinae potentiae dextera... sublimavit*) egli ha sentito la « concezione cosmica del potere ragionato come un dogma di fede »²¹.

Chi ha l'onore di parlarvi ha, piuttosto, messo l'accento su un altro passo, coerente (e significativo) di esso e forse ancora più consono alla natura del testo cui precede, quello che afferma la totale pienezza del potere del sovrano nei confronti dei sudditi. Insieme, ossia nella sua interezza, quel proemio suona a un di presso così: « Per necessità di cose e per divina volontà sono stati creati dei principi, al fine di arrestare coloro i quali sono sulla strada del delitto, e resi arbitri della vita e della morte dei sudditi di qualunque condizione e grado, stabiliti press'a poco come esecutori della divina Provvidenza. Dalle loro mani, perché ben provvedano all'amministrazione ad essi affidata e possano renderne conto al Re dei Re, si esige anzitutto la difesa della Chiesa e la purezza delle fede, col gladio materiale; inoltre di assicurare ai popoli la pace e la giustizia, quasi due sorelle. Al di là di ogni speranza, la mano destra della divina potenza ci ha innalzato ai fastigi imperiali ed altri regni; vogliamo rendere a Dio i talenti che Egli ci ha dato ed assicurare quel che più sembra necessario, la giustizia, nel regno di Sicilia, tanto turbato a causa della nostra minore età ed assenza dagli assalti ricevuti. Cassata ogni altra legge, vogliamo che queste nostre Costituzioni siano da tutti inviolabilmente osservate ».

Già le Assise normanne, ma ora, con maggiore ampiezza ed incisività, le costituzioni federiciane, puntualizzano, disposizione per disposizione, non solo o non tanto il contenuto della norma, ma la sua ragione di essere, il perché della statuizione, il momento

²⁰ FRANCESCO CALASSO, in « Atti Conv. intern. Studi Federiciani in Sicilia, 1950 », Palermo, 1952, p. 464.

²¹ Me ne sono, infatti, occupato in vari studi, a partire da quello dal titolo *Concezione della sovranità ed assolutismo di Giustiniano e di Federico II*, in « Atti Conv. intern. di Studi Federiciani in Sicilia, 1950 », Palermo, 1952, ora, anch'esso nel volume miscelaneo di cui alle note 5 e 19.

o la politica di essa. L'esame di tali situazioni ci darà, insieme, la misura, cioè le dimensioni, ed anche gli aspetti più significativi di quella che abbiamo chiamato politica e diritto delle leggi federiciane, e costituirà anche la parte centrale del nostro studio.

Per non annoiare troppo l'uditorio, l'esposizione sarà, per quanto possibile, rapida. Beninteso, essa seguirà, nelle grandi linee, l'ordine medesimo con cui le singole norme sono state inserite nel libro delle costituzioni.

Prima di ogni altra cosa, ossia proprio all'inizio, Federico si è preoccupato di prevenire, o reprimere, l'attività degli eretici e patarini. Già nelle *Constitutiones in basilica Petri*, del 1220 (G. De Vergottini²² ce ne ha svelato la fonte pontificia), egli aveva assunto, insieme, l'impegno di difendere le libertà ecclesiastiche e di reprimere l'eresia, intervenendo, se necessario, presso i *domini temporales* ed occupandone il territorio, vale a dire concedendo al Papato l'aiuto secolare ed aggiungendo alle sanzioni ecclesiastiche la forza delle sue armi: del resto, qualche mese prima, egli aveva promesso ai principi ecclesiastici germanici di portare il suo *gladius materialis in subsidium* di quello spirituale ad essi spettante. Ora, però, contro questi 'lupi rapaci che tentano di separare le pecorelle dall'ovile di Pietro', il sovrano è ben più severo, durissimo, spietato: se, giudicati colpevoli (dai giudici ecclesiastici), perseverino nell'errore, nel negare la luce di Dio, dovranno essere bruciati vivi *in conspectu populi*²³. Poi, poco dopo aver confermato gli estremi della repressione ruggeriana del delitto di lesa Maestà (nessuno può discutere o contestare, sotto pena di morte, le decisioni del sovrano) e senza un troppo evidente nesso, una norma addirittura sorprendente, in tema di prestiti ad interesse o, come si diceva nel medio evo senza distinguere troppo caso da caso, di usura. È²⁴ una delle più celebri tra le disposizioni federiciane. Reca l'epigrafe (veramente non

²² *Studi sulla legislazione imperiale di Federico II in Italia - Le leggi del 1220*, Milano, 1952; cfr. in particolare pp. 91, 94, 102, 106.

²³ Nel suo « privilegio » dell'aprile dello stesso 1220: testo in M. G. M., « *Constitutiones et acta publica imperatorum et regum* », ed. Weiland, vol. II, Hannover, 1896, p. 90, all'art. 7.

²⁴ « Hi sunt lupi rapaces... mansuetudinem ovium pretendentes quousque possint ovile subintrare dominum... Angeli pessimi... ad decipiendas simplices animas destinati... colubri qui a columbas decipiunt »: *Const. Regni Siciliae*, I, 1, ed. HUIILLARD-BRÉHOLLES, p. 5.

sappiamo chi ve lo abbia posto *De usurariis puniendis* ed è articolata in due parti. Nella prima, il nostro legislatore approva e recepisce il divieto, recentemente rinnovato dalla Curia pontificia, del prestito ad interesse. Nella seconda²⁵, parimenti, vieta tanto ai sudditi quanto agli estranei residenti (*in regno morantibus*) di esercitare tale attività e commina ai trasgressori una pena tutt'altro che lieve, la totale confisca dei beni. A questo punto, però, il suo dire ha un rapido mutamento di accento e sembra ammettere un espediente, una scappatoia. Però, dice infatti, tale divieto non comprende gli Ebrei, giacché non sarebbe possibile che questi quando anche prestino ad interesse, compiano alcunché di illecito o di contrario alla legge divina: essi, realmente, non rientrano nella proibizione dell'usura fatta dai Santi padri. Naturalmente (l'avverbio è nostro) noi non abbiamo affatto l'intenzione di autorizzare dei prestiti del tutto (anche quest'inciso è di chi parla) disonesti, perciò stabiliamo un limite insuperabile, quello dell'interesse annuo del 10%. Se pretendano, se ricevano, di più siano condannati ad una multa di nove volte tanto. Questo permesso noi lo diamo loro non già per loro vantaggio, ma perché costretti dalla necessità delle cose²⁶. Gli Ebrei, evidentemente, disponevano di capitali. Erano, forse, i soli legittimati e in grado di svolgere quella funzione creditizia e di stimolo all'attività produttrice e di scambio che oggi svolgono le banche. Federico non doveva avere per essi molta simpatia, ma ne riconosceva l'utilità (anche in altri settori, del resto, ma questo rimaneva estraneo alla sua legislazione).

La disposizione or ora richiamata non è, probabilmente, una delle ragioni per le quali il compianto Sergio Mochi²⁷ ha parlato di modernità del Duecento. Ancorata ai tempi era pure la disposizione la quale confermava l'obbligo dei sudditi di conferire alle chiese (ossia ai loro *locorum prelati*) le decime usate al tempo del re Guglielmo II: norma ispirata dall'idea e dalla decisione del sovrano di non diminuire, ma, piuttosto, aumentare i diritti delle chiese e degli ecclesiastici²⁸, ed anche anticipata smentita alla preoccupazione di Gre-

²⁵ I, 6 (8), p. 10.

²⁶ Testualmente: « propter necessitatem hominum coacti relinquimus ».

²⁷ SERGIO MOCHI ONORY, nella sua prolusione (1941-42) al Corso di Storia medievale dell'Università Cattolica di Milano: « Vita e pensiero », 1942.

²⁸ « In nullo diminuire volumus sed augere », *Const. Regni Siciliae*, I, 7 (10), pp. 11, 12.

gorio IX che la legislazione federiciana si proponesse il fine di perseguire la chiesa (*ex quibus necessario sequitur ut dicaris Ecclesiae persecutor*)²⁹.

Poi, ancora a breve distanza, un appello al mantenimento della pace³⁰ (*de cultu pacis et generali pace in regno servanda*), non debolè nè sterile, perché armato di una sanzione molto precisa, la pena di morte, e l'esortazione (con la pena, neppur essa irrilevante) ad astenersi da eventuali rappresaglie. La difesa delle vite umane, cosa tanto ovvia, è anch'essa preceduta da una puntualizzazione etico-politica. Il termine delle umane esistenze dev'essere quello stabilito da Dio. Il sovrano punirà gli omicidi: se siano *milites*, conti o baroni, con la pena della decapitazione; se siano, invece, degli *inferiores*, con la forca. Però l'applicazione della pena non dev'essere indiscriminata, cioè priva di discernimento. Colui il quale è aggredito e si trovi di nottetempo in dubbio o pericolo di vita e, difendendosi, uccide l'aggressore non è punito. E non è, neppure, punito di morte colui che uccide senza averne l'intenzione. Qui il legislatore svevo, rilevando l'assurdità dell'equiparazione dell'azione semplicemente colposa ed incauta con quella dolosa, corregge la norma ruggeriana *De precipitatoribus*, la quale puniva di morte colui che precipitandosi dall'alto o facendo cadere un ramo avesse provocato l'autrui morte³¹. L'*infelicitas casus*, l'agire con *innocentia consilli* o *sine malignitate*, *exusat*, inoltre, tanto l'*infans* quanto il *furiosus*. Non è un'invenzione federiciana, ma, tuttavia, la prima volta che noi la troviamo formalmente sancita è nella sua legislazione, il celebre istituto della *defensa*³². Federico stesso ci dice che essa si trovasse già *in assisiis predecessorum nostrorum*, ma nessun testo del genere ci è noto ed è stato rintracciato da alcuno degli autori che si sono occupati dell'argomento (N.

²⁹ Su tale « rampogna pontificia » del luglio 1230, cfr. ancora CALASSO, *cit.*, p. 465.

³⁰ *Const. Regni Siciliae*, I, 8.

³¹ Cfr., in argomento, A. MARONGIU, *Colpa penale* (diritto intermedio), in « Encicl. del Diritto », VII, Milano, 1960, p. 618.

³² *Const. Regni Siciliae*, I, 16, p. 17. Sull'argomento: H. NIESE, *Die Gesetzgebung der normannischen Dynastie in Regnum Siciliae*, Halle, 1910, p. 34; N. TAMASSIA, *Nuovi studi sulla « Defensa »*, « Atti R. Ist. Ven. », 1900-01, t. LX; E. KANTOROWICZ, *Invocatio nominis Imperatoris* (on vv. 21-29 of Cielo d'Alcamo's Contrasts), « Boll. Centro Studi filol. », VII (1955) ed A. MARONGIU, *Uno « Stato modello » nel medioevo italiano, il Regno normanno-svevo di Sicilia*, « Critica storica », 1963, pp. 393-394.

Tamassia, A. Niese, E. Kantorowicz). Di essa, più che il valore effettivo che l'invocazione da parte dell'aggredito del nome, e dell'autorità, dell'imperatore, che doveva far cessare ogni ingiusta violenza, non può non rilevarci lo spirito, il motivo determinante, l'ubiquità giuridica e politica del potere, per cui il sovrano era da par tutto, se non in maniera effettiva, o materiale (*presentialiter*), in linea di principio, *potentialiter*. Sancendola, Federico vi si sofferma alquanto, per chiarire che essa doveva valere non solo per le aggressioni alle persone, ma anche ai beni: salvo, beninteso, l'esercizio della legittima coazione da parte delle autorità, statali e feudali, specialmente in materia tributaria.

Questo rimedio — e quasi un invito — all'invocazione al soccorso da parte degli aggrediti precede anch'esso di poco l'affermazione del dovere³³ di correre in aiuto alla donna *violentiam patienti et clamanti* e della pena per chi non lo osservi. Sul piano della repressione della violenza, a tale capitolo segue poi da vicino quello relativo allo spoglio violento del possesso³⁴, che è, del resto, anche esso una chiara infrazione alla pace pubblica, attentamente custodita e munita di sanzione. Forse, però, la nota più interessante è qui da trovare nella circostanza che il legislatore adattasse, quanto alla misura della sanzione, un curioso criterio quantitativo, ossia una via di mezzo tra le penalità che erano stabilite dai due diritti vigenti nel regno, il romano e il longobardo: *inter utrumque ius, Longobarudm videlicet et comune*. Ben maggior valore e significato politico, ha, senza altro, l'adozione di un criterio della responsabilità collettiva degli abitanti di un certo territorio per i delitti ignoti, rimasti impuniti, compiuti nell'ambito di esso³⁵.

Quest'idea della solidarietà, questo appello all'intervento, funziona, in certo modo, anche nella norma, civilissima, la quale reprime l'esercizio — illegittimo, a mente del nostro legislatore — del diritto, diciamo, di preda da parte dei rivieraschi dei resti dei naufragi³⁶. Federico non solo considera e dichiara che ciò è nè più nè

³³ *Const. Regni Siciliae*, I, 23, p. 25.

³⁴ *Idem*, I, 25, p. 27.

³⁵ *Idem*, I, 27, « De maleficiis clandestinis », pp. 28, 29. Forse non si tratta di una novità. Momenti di responsabilità collettiva esistevano già nel mondo bizantino e si trovano anche altrove, per esempio, nella Sardegna giudicale.

³⁶ *Idem*, I, 29, p. 32.

meno che una *rapina*, ma aggiunge al divieto ed alla condanna una norma positiva ed altamente apprezzabile, vale a dire l'ordine, per coloro i quali siano in grado di venire in aiuto dei naufraghi, di accorrere senza indugio, nel più breve tempo possibile (*sine mora; pro posse festinare*). Se non si trattasse, come temo, di impiegare due brutte parole modernissime, si dovrebbe, anche a questo proposito, osservare e rilevare una cura costante ed attenta del legislatore nell'*attivizzare* e nel *responsabilizzare* i suoi sudditi, vale a dire nel metterli continuamente di fronte non solo alle loro azioni ma anche alle loro omissioni.

A tali precedenti fa corona l'eloquente articolo sul rispetto (*De observatione*), anzi sul culto, della giustizia³⁷: uno dei passi più celebri del repertorio federiciano, quello dove si dice che l'imperatore deve essere ad un tempo e padre e figlio della giustizia, padrone e servitore di essa: padre e padrone nel dire che cosa è giusto cioè nel cercare la legge (*in edendo iustitiam*) e nel farla rispettare, figlio nel celebrarla e servitore nell'agevolarne il corso. Sembra un atto di fede che non può non apparire sincero, benché, forse, troppo solenne ed elevato, sproporzionato forse alle disposizioni che seguono, disposizioni d'indole regolamentare, che il sovrano ha voluto, però, mettere nel più alto rilievo, proprio per confermare che la giustizia (come la pace) merita non solo rispetto ma proprio culto.

Alla massima lapidaria, *cultus iustitiae silentium*, segue tutta una serie di avvertenze sul rispetto dell'ordinamento giudiziario, del ruolo delle cause, della brevità delle arringhe e difese degli avvocati, tenuti ad esporre *sine strepitu* gli elementi del fatto e del diritto, senza interrompere gli avversari, a meno che, o fino a quando, il loro silenzio (o *taciturnitas*) non corra il rischio di apparire riconoscimento della bontà delle affermazioni degli stessi contraddittori^{37bis}. Logica associazione di idee avrebbe consigliato di trattare ed esporre lì di seguito due altre tra le più interessanti istituzioni federiciane in materia processuale, vale a dire quella della soppressione del procedimento speciale per i Franchi e del giudizio *parium suorum* per i signori feudali³⁸. Invece, per il *Liber Constitutionum* passa senz'altro a condannare il delitto di peculato e ad ordinare ai debitori di pagare i propri debiti, senza addurre scuse o, addirittura, negare i

³⁷ *Idem*, I, 31, « De observatione... » e 32, « De cultu... ».

^{37 bis} *Idem*, I, ancora 32.

³⁸ *Idem*, I, 47, p. 51.

loro obblighi ^{38bis}. Al giudizio dei pari si giunge solo dopo queste ultime prescrizioni, curiosamente, come per rendere « ai conti, baroni e militi » l'onore « dovuto » (questa parola è forse l'unico *trait d'union* con la situazione precedente). Riserva, dunque, ad essi di giudicarsi reciprocamente (*iudicia sibi invicem*), tanto se accusati personalmente quanto se convenuti in giudizio civile, però (lo dice nei particolari, senza mostrare di attribuirvi eccessiva importanza) con la partecipazione dei regi commissari, i quali dovevano formulare le sentenze secondo il *consilium* dei *comites et barones* chiamati a giudicare. Tale speciale competenza, ossia tale tribunale speciale, era concesso non all'intero ceto aristocratico, bensì soltanto ai diretti vassalli regi titolari di *feuda in capite*. A breve distanza da tale disposizione, Federico ne dava altre tre che, senza esserne proprio un correttivo, confermavano però che il sovrano non intendeva in alcun modo abdicare al concreto, fermo e pieno esercizio della sovranità che gli competeva, ed al controllo di tutto e di tutti.

La prima ³⁹, pur attenuando la durezza (*duram et diram penam*: i predecessori di Federico non avevano enanch'essi mancato di energia) della sanzione stabilita dal re Guglielmo punisce coloro che esercitavano, senza l'investitura regia, l'ufficio di vicari o di giustizieri: d'ora in poi saranno colpiti soltanto di rimozione dall'ufficio e di confisca totale dei beni; non solo questi funzionari abusivi ma chi ve li ha altrettanto abusivamente, insediati (*ordinatores*, dunque, *et ordinati*). La seconda ⁴⁰ ammonisce i prelati, conti e baroni affinché si guardino bene dal pretendere di esercitare in *terris suis* l'ufficio di giustiziere o dal nominare essi stessi i titolari: questi possono essere nominati soltanto dal sovrano o dal Maestro giustiziere e la giustizia deve essere amministrata da essi o dagli stessi giustizieri regi.

Più nota — e, se vogliamo, anche più criticata — è la costituzione ⁴¹ la quale punisce le comunità le quali si danno capi (podestà) e funzionari da sè, anziché richiederli al sovrano, pena la morte per coloro che assumono abusivamente tali uffici, la *desolatio perpetua* degli edifici cittadini ed il declassamento degli abitanti da liberi a

^{38 bis} *Idem*, *ivi*, p. 39.

³⁹ *Idem*, I, 48, p. 52.

⁴⁰ *Idem*, I, 49, p. 53.

⁴¹ *Idem*, I, tit. 50, p. 53.

*angarii*⁴², cioè a poco meno che servi: taluno⁴³ ha per questo parlato proprio più che raccapricciante spettacolo « dato dalle città del Regno che l'imperatore punì » per aver contravvenuto a tale norma, « colpevoli soltanto di essersi date, tenacemente fedeli alle libertà che avevano assaporate senza limiti per pochi lustri, magistrature proprie »⁴⁴.

Non possiamo, beninteso, (e non è neppure richiesto dal nostro compito), riassumere o anche soltanto indicare la serie delle costituzioni e, quindi, anche le motivazioni che ne sono a base, per fondate che siano o anche, allo stato delle nostre conoscenze di storia economica, opinabili: metto tra queste ultime nella quale ordinava che, per una migliore conservazione, gli atti e documenti pubblici andassero scritti non su carta ma su pergamena. Più chiare e più evidentemente fondate, quelle⁴⁵ per cui il sovrano, *generalia iura condens*, provvedeva al fine di consentire alle Comunità (*universitates*) di costituirsi in giudizio, sia penale che civile, per mezzo di procuratori (*syndici*), non potendo esse *sine ingenti periculo* presentarsi nella loro totalità: norma più che fondata per evitare che *maleficia contra ipsam (universitatem) commissa impunita manerent*: cosa, aggiunge⁴⁶, nè onorevole per noi nè vantaggiosa ai nostri sudditi.

Lo stesso è da dire, evidentemente, per un'altra⁴⁷, forse troppo celebre disposizione, quella la quale eliminava dai giudizi il *ius Francorum* stabilendo che (in materia giudiziaria, appunto) cessasse l'assurda consuetudine (non *ius*, dice, ma *iniuria*) di decidere le cause, civili o penali, dei Franchi, dei Romani e dei Longobardi con tre sistemi processuali differenti. Certo, ancora più nota, è la norma la quale abroga le c. d. *leges paribiles*, ossia il far dipendere le sorti del giudizio, l'assoluzione o la condanna, dalla *pugna*, o singolar certame, cioè dal duello tra le parti o, in qualche caso, tra i loro cam-

⁴² Tale denominazione aveva, allora, probabilmente un senso ben preciso, che attualmente ci sfugge.

⁴³ Il qui citato CALASSO, *op. cit.*, p. 468.

⁴⁴ Cfr., però, G. DE VERGOTTINI, *Il diritto pubblico italiano nei secoli XII-XV*, Milano, 1959, vol. II, 3, p. 66.

⁴⁵ *Const. Regni Siciliae*, I, 80, p. 57.

⁴⁶ *Idem*, II, 2.

⁴⁷ *Idem*, II, 17. Forse, piuttosto che di abolire privilegi e diritti singolari, si propone, soltanto, un più agevole corso della giustizia ed un più diretto controllo sull'esercizio di questa.

pioni⁴⁸. La monomachia, *quae duellum vulgariter dicitur*, piuttosto che una prova è un rimettere l'esito della causa, appunto, alla sorte: *non tam vera probatio quam divinatio*. È difficile, dice, quasi impossibile trovare due pugilatori in tutto e per tutto uguali di forze e di ingegno, o di coraggio (*sic equales ut non sit alter altro fortior, vel in aliqua parte sui vigore maiori et potentiori* o che *virtute vel saltem ingeniis alter alterum eccedat*⁴⁹. Date tali premesse, logica avrebbe voluto che il divieto fosse stato assoluto e completo. Invece, il duello è negato per tutto, fuorché per i delitti di lesa maestà e per gli omicidi furtivi, cioè clandestini.

In questi casi, dice il nostro legislatore, tale tremenda specie di prova, la quale (proprio come si è visto per l'esecuzione degli eretici) deve aver luogo *publice in conspectibus hominum*, servirà di pena ai colpevoli e di esempio a tutti gli altri: ha, però, omesso di dire se, per caso, l'amministrazione giudiziaria disponesse o meno di campioni adatti a dimostrare con i loro colpi la colpevolezza degli imputati e, solo, avverte⁵⁰ che, nel duello, i due devono lottare ad armi pari, prestare prima della prova giuramento di lottare senza frode, ed essere di età compresa tra i venticinque e i sessanta anni: un po'.... troppi, forse!...

Purtroppo, lo si è praticamente dimostrato, il libro delle costituzioni non ha tra i suoi pregi quello della razionalità globale, cioè dell'organica coerenza e successione delle disposizioni. Rimediandovi con un adeguato ed apposito ordine, il suo contenuto appare più ovvio e, se non altro, più facile a giudicare. Naturalmente, ciò può essere fatto soltanto fino ad un certo punto. Sarebbe dir poco e male mettere indiscriminatamente fra le norme di diritto penale quella diretta a salvaguardare dagli inquinamenti la salubrità dell'aria e delle acque. Si tratta di una serie di norme non tanto o soltanto igieniche, ma anche di difesa sociale. La salubrità dell'aria, dice il capitolo II, XLVIII, è cosa che viene da Dio e noi non dobbiamo fare altro che sforzarci di mantenerla (*in quantum possumus ... conservare*). Da ciò il divieto di mettere a macerare lino o canapa, per evitare di corrompere l'aria, a poca distanza dai centri abitati, città o castelli; così pure le prescrizioni sulla sepoltura anche di grossi animali e, in generale, il divieto di fare cose le quali producano

⁴⁸ *Const. Regni Siciliae*, II, 31, 32, 33.

⁴⁹ *Ivi*, p. 105.

⁵⁰ *Ivi*, II, 37.

cattivi odori (*quae fetorem faciunt*); così pure ordini precisi ai macellai e pescivendoli come a coloro i quali amministrano le cose *vitae hominum necessaria*, di non mettere in vendita carni infette o di animali morti di malattia (*morticinas carnes*), oppure non fresche, o cibi del giorno prima riscaldati, a meno di non informare di ciò gli acquirenti (*sine predictione*).

Difficile o impossibile ad inquadrare nel complesso sarebbe anche la norma⁵¹ diretta ad evitare che gli operai, specie i mietitori o vendemmiatori pretendessero una remunerazione superiore a quella fissata dai funzionari (*baiuli*) che li hanno assunti *sub certa mercede*, cioè per una paga determinata. Qui ci pare opportuno osservare che il sovrano, piuttosto che dettare una norma generale, e dire: « gli operai rispettino i patti salariali » vuol fare un'altra cosa, più limitata, vale a dire proteggere la pubblica amministrazione assuntrice della mano d'opera e tenuta a pagare la remunerazione: concorre a giustificare simile interpretazione la sanzione per tale violazione che è la perdita del salario ed il pagamento alla curia regia del quadruplo di ciò che avevano riscosso.

La società che Federico ha di fronte è una società gerarchicamente graduata. Lo si è visto, parlando dei conti, baroni e militi. Egli riconosce tale organizzazione, la consacra e, proponendosi di trarne partito, favorendola e disciplinandola. Nella parte fin qui non considerata della sua opera legislativa si era preoccupato, lo abbiamo visto, di « onorarli » concedendo loro di giudicarsi, occorrendo, reciprocamente e sancendo per essi, al bisogno, una pena capitale più onorevole (la decapitazione) di quella comune. Nei capitoli successivi, provvede a facilitarne la successione, ammettendo ad essa anche le femmine e i discendenti per linea femminile (mezzo efficace, pensiamo, per diminuire di generazione in generazione, il potere e per trasformare il fondo di signoria in possesso fondiario): dove esistano figli e figlie queste riceveranno⁵² soltanto una congrua dote, *secundum paragium*; però, la successione dei feudi regolati dallo speciale *iure Francorum* continuerà a devolversi col privilegio della primogenitura⁵³. Ai signori feudali concede (oserei dire che riconosce) il diritto di esigere dai loro *homines* un modesto contributo (*adiutorium*) e per fare cavalieri i loro fratelli e per maritare le loro

⁵¹ *Const. Regni Siciliae*, II, 49, p. 155 dell'edizione citata.

⁵² *Idem*, III, 26.

⁵³ *Idem*, III, 27.

sorelle⁵⁴. Così pure, punisce⁵⁵ le offese ad essi recate in modo diverso e forse più grave di quelle ai cittadini e rurali: il burgense o rustico il quale offenda di lesioni un conte o barone sarà punito col taglio della mano; non si tratta però, sembra, di una misura classista, in quanto tale pena è irrogata solo quando l'offeso sia il proprio signore feudale o non un signore straneo pena più grave che non la reciproca; viene però punito di perdita della *militia* e di un anno di esilio colui che bastona un pari grado (*eque nobilem*).

Però — torniamo un poco indietro — aveva vietato agli stessi baroni di infrangere la pace, sotto pena della vita⁵⁶. Li aveva diffidati dal pretendere di fare i giudici o di costituire *in terris suis* vicari o giustizieri⁵⁷. A questo aggiunge ora il divieto (non li nomina, ma l'ordine, per sua natura, non può riferirsi che ad essi) di costituire fortificazioni e l'ordine, anzi, di distruggere i *castra, munitiones, turres* costruiti dopo la morte del re Guglielmo⁵⁸. Così pure non li nomina⁵⁹, quando ordina a coloro i quali possiedono beni di demanio regio di restituirli al fisco. Invece, non può non indicarli perché si tratta di norme destinate proprio ad essi, quando⁶⁰ dispone che coloro i quali siano titolari di un feudo *in capite* o, comunque, registrati nei corrispondenti registri (*quaterniones dohanae*) non possano sposarsi senza previa autorizzazione regia e che, alla loro morte, nessuno possa prenderne la successione se prima il loro decesso non sia portato a conoscenza del sovrano e questi non abbia concesso la sua licenza ed emesso il corrispondente mandato. Attraverso questa coordinata serie di disposizioni, il sovrano era in grado di governare i suoi feudali e anche di imporre limiti non, forse, troppo visibili, ma, senza dubbio, consistenti.

Del resto il ritegno, la cura di far sì che il regno sia ben guidato e ben amministrato e che i sudditi siano e si sentano protetti nelle loro persone e nei loro beni trovano in successive statuizioni, due, qui per finire, precise provvidenze e conferme. Una è quella⁶¹ che vieta l'esercizio dell'arte medica o anche soltanto l'uso del titolo di

⁵⁴ *Idem*, III, 28, p. 133.

⁵⁵ *Idem*, III, 43, p. 148.

⁵⁶ *Idem*, I, 9.

⁵⁷ *Idem*, II, 49.

⁵⁸ *Idem*, III, 33.

⁵⁹ *Idem*, III, 4 ss.

⁶⁰ *Idem*, III, 25.

⁶¹ *Idem*, III, 65.

medico (*medici titulum*) a chi non abbia superato a Salerno, sede della celebre scuola, l'apposito pubblico esame, riservato a coloro i quali avessero in precedenza certificato mediante le attestazioni dei maestri e dei competenti funzionari regi (*tam magistrorum quam ordinatorum nostrorum*) le qualità morali e la necessaria preparazione (*de fide et sufficienti scientia*). L'altra, alla quale ci arretriamo, è quella⁶² la quale ha per oggetto la violenza o minaccia (*iniuria*) a danno del pubblico ufficiale: questa va nettamente distinta nelle due fattispecie di atto compiuto contro il funzionario nel regolare esercizio ed a causa del suo mandato oppure di offesa al funzionario che aveva dato causa a tale atto col suo atto ingiusto e persecutorio nei confronti di colui che reagisce a causa dell'*inimicitia* che da ciò è derivata. Nessuna *praerogativa*, cioè nessuna particolare difesa viene, infatti, concessa al legislatore, contro il funzionario il quale ha dato causa al fatto *privata negotia pertractando*, oppure con l'aver perseguitato *indebite*, cioè contro giustizia, i suoi amministratori (*subiectos nostros*). A ciascuno, sembra dire, il suo.

Sistemato in questa parte finale dell'esposizione, il *Liber constitutionum* mostra più chiaramente il suo significato e il suo valore sia di complesso normativo sia di espressione e realizzazione della volontà politica o del senso del diritto del grande Svevo. Io non so, ben inteso, quanto tale riordinamento, non dirò certo palingenesi, possa contribuire a confermare, o a sminuire affermazioni ed opinioni autorevoli e consolidate. Difficilmente, per esempio, sarebbe, dopo una tale revisione, possibile ripetere⁶³ che la superficie levigata e colorita dell'elaboratissima prosa dei consumati stilisti di corte nasconde una sostanza profonda che qua e là inaspettatamente esplode come lava fumante dai cunicoli che squarciano le falde dell'Etna, dissimulati da una natura ridente e serena, tra le più belle e consolanti della terra: per rendere tale giudizio più probabile, bisognerebbe forse mettere in evidenza anche talune delle costituzioni che noi qui abbiamo taciuto e contrapporre, per esempio, il quadro di desolazione e persino di morte minacciato alle città ribelli e la scenetta agreste, e in certo modo idilliaca⁶⁴, del cavallo pascente (fatto dichiarato lecito) con le zam-

⁶² *Idem*, III, 41.

⁶³ Ancora CALASSO, *cit.*, p. 461.

⁶⁴ *Const. Regni Siciliae*, III, 48.

pe posteriori sulla strada e quelle anteriori ed il capo avidamente tesi nell'altrui terreno ad ingerire l'erba, e persino le messi (*segetes*), atte a calmare la sua fame e la sua gran fatica.

Forse — noi non l'abbiamo compiuta che in piccola parte, anzi non abbiamo fatto che additarne l'utilità — simile, per quanto artificiale ed in qualche modo antistorica, ricapitolazione potrebbe condurre se non alla correzione almeno all'attenuazione del giudizio del Calasso, secondo il quale⁶⁵ ' si cala negli stampi del diritto, una delle più dure e resistenti volontà di autocrate che la storia conosca: nel diritto che è, per definizione, limite e misura '. Tanto più che questo stesso autore recepiva, senza peraltro contraddirvi, l'esaltazione concorde da parte degli studiosi del senso di giustizia che anima il *Liber augustalis*.

Se non andiamo errati, Federico quale legislatore merita una stampa migliore di quella espressa nella categorica affermazione dell'eminente studioso scomparso ed il regime creato dallo Svevo può essere considerato qualcosa di diverso da una dura autocrazia: tanto più che, come opportunamente ci ha insegnato C. G. Mor⁵⁵, l'esame della sua opera legislativa non può prescindere dalla constatazione e dalla considerazione delle Assise ruggeriane non accolte nel *Liber augustalis*. Ora, nell'organizzazione statale federiciana, ancor più e meglio che in quella del suo avo normanno e malgrado l'identità fondamentale della concezione che l'uno e l'altro avevano del loro potere, « il giudicante » non è più un privilegiato, ma un funzionario ed il barone ha più obblighi che diritti.

Varie Assise, che il Mor dice⁶⁷ di evidente ispirazione romantica, volevano che i pubblici funzionari ed esecutori arrestassero la loro coercizione di fronte all'asilo ecclesiastico. Ma Federico ha sostituito, come ognuno sa, (ad esso) la propria difesa e l'invocazione del (suo) nome augusto... non c'è, dunque, bisogno di localizzare tale protezione, perché localizzazione equivarrebbe a limitazione. Tenendo conto della condizione dei chierici e della *reverentia* ad essi dovuta secondo il diritto giustiniano, il diritto canonico, ecc., le Assise esoneravano gli ecclesiastici dal presentarsi davanti ai giudici per rendere, occorrendo, testimonianza: trattan-

⁶⁵ *Idem*, p. 465.

⁶⁶ *Le « Assise » ruggeriane non accolte nel Liber Augustalis*, « Atti Conv. intern. Studi ruggeriani, Palermo 1954 », vol. I, Palermo, 1955, p. 237.

⁶⁷ *Ivi*, p. 238.

dosi di un vescovo, sarebbe occorso, addirittura, un regio mandato; i religiosi sono sempre esentati dal giuramento. Ma Federico, in ciò, supera di gran balzo tutti i diritti personali del suo regno e, se anche non lo dice espressamente in alcuna legge, l'esclusione stessa dell'Assisa ottava è di per sé eloquente⁶⁸.

Ciò che Federico ha voluto e disposto (come anche ciò che egli ha taciuto o scartato) è ben chiaro. Egli ha voluto fare opera politica — di costruzione ed ordinamento dello Stato — ed opera di giustizia: le costituzioni da lui emanate si pongono si raggruppano tutte intorno ad uno di questi due poli. Sono tutte sagge ed illuminate?... Indubbiamente, no. Esse sono opera non solo e non tanto di un grande uomo e, se vogliamo, di un grande legislatore, ma, come sempre, le leggi sono figlie del loro tempo e non è possibile dimenticare, né egli certo lo dimenticava nella cura di dominare baroni e comunità, le frequenti ribellioni, suscitategli contro dalla Chiesa o da altri avversari, specialmente durante le sue assenze dal regno e persino dall'Italia.

L'accenno a Platone e specialmente al *Politico* mostrano l'ideale ispirazione di Federico ad un disegno logico, ad una precisa ispirazione statalistica, quella stessa alla quale Federico si era ispirato nel 1224 nel creare l'Università, al doppio scopo di diffondere i lumi del sapere e di trarne dei giovani preparati sia ad onorare Dio (non credo, però, che... dovessero esserci dei corsi di cultura religiosa) sia a servire il loro sovrano nell'amministrazione della giustizia (*qui... Deo serviant et nobis placeant per cultum iustitiae*) o, comunque, alle proprie dipendenze (*ad servitia nostra*). Nè allora nè mai, in seguito, disgiunse nel suo pensiero e nella sua azione l'interesse politico, suo e dello Stato, da quello della giustizia e del diritto. Quella sua stessa creazione, tanto saggia e benefica, non andò disgiunta dal divieto fatto ai sudditi, professori e studenti, di recarsi ad insegnare o a studiare fuori del regno. Amò il suo regno e perciò volle dotarlo di buoni ordinamenti: ma lo volle e pretese sempre che fosse cosa sua, in certo modo, a sua immagine e somiglianza: secondo diritto ma, prima ancora, secondo la sua concezione politica e la sua volontà di arbitro della vita e della morte e della fortuna dei sudditi, e la dura necessità dei tempi, la quale imponeva diffidenza, vigilanza e incessanti precauzioni (per

⁶⁸ Ancora MOR, *cit.*, p. 239.

quanto figlio di imperatore e re, suo figlio Enzo sarebbe morto in prigionia, di null'altro colpevole che d'essere stato vinto in battaglia) e i tradimenti e i voltafaccia che, più o meno facilmente prevedibili, erano sempre all'ordine del giorno.

L'opera, in generale, e l'attività legislativa di Federico, in particolare, soggiacciono, in definitiva, e rispondono a due impulsi, diversi ma altrettanto forti. Da un lato la *necessitas cogens* la quale ha voluto e vuole, consente e domanda, che i sovrani agiscano per la correzione dei loro sudditi in pieno arbitrio e con pieno potere. Dall'altro, la *ratio*, che è madre del diritto e comanda di essere giusti. Politica, dunque, e diritto.

ANTONIO MARONGIU